



Ordinanza del DFI sugli aromi e gli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti nelle e sulle derrate alimentari (Ordinanza sugli aromi)

Modifica del 8 dicembre 2023

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria,
visto l'articolo 11 dell'ordinanza del 16 dicembre 2016¹ sugli aromi,
ordina:

I

L'ordinanza del 16 dicembre 2016 sugli aromi è modificata come segue:

Art. 11c Disposizione transitoria relativa alla modifica del 8 dicembre 2023

Le derrate alimentari non conformi alla modifica del 8 dicembre 2023 possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto anteriore sino al 31 gennaio 2025 e consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

II

¹ L'allegato 3 è sostituito dalla versione qui annessa.

² L'allegato 4 è modificato secondo la versione qui annessa.

RS ...

¹ RS 817.022.41

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2024

8 dicembre 2023

Ufficio federale della sicurezza
alimentare e di veterinaria:

Hans Wyss

Allegato 3
(art. 4 cpv. 2 e 3 lett. b, 5 cpv. 2 e art. 6 cpv. 1)

Elenco delle sostanze aromatizzanti ammesse²

² Il contenuto del presente allegato è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato all'indirizzo «[hyperlink -f %URL](#)» > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando

Allegato 4
(art. 4 cpv. 4, 5 cpv. 1)

Elenco delle sostanze vietate e quantità massime ammesse

- 2 Quantità massime ammesse di sostanze naturalmente presenti negli aromi e negli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti in talune derrate alimentari composte e pronte al consumo a cui sono stati aggiunti aromi o ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti**

Elenco 2, numero 2.5

Abrogato